

tali progetti fossero presentati prima del progetto di massima, l'approvazione dei medesimi sarà data dal Ministero dei lavori pubblici.

L'ufficio del Genio civile sorveglierà l'esecuzione dei lavori e provvederà al collaudo dei medesimi.

Ove venisse ritardata la compilazione dei progetti esecutivi o l'esecuzione dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici potrà, inteso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ordinare l'esecuzione di ufficio a carico del Consorzio o del privato interessato; o, quando sia riconosciuto opportuno, si provvederà allo scioglimento del Consorzio ai sensi dell'articolo 28 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 sulle bonifiche.

(È approvato).

Art. 10.

La disposizione dell'articolo 36 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è abrogata.

Lo Stato pagherà ai proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'articolo 35 del suddetto testo unico, il giusto prezzo del terreno per la sede stradale, ragguagliato al valore agrario, esclusa ogni altra indennità.

L'appalto delle opere stradali potrà essere affidato per trattativa privata ai proprietari interessati, isolatamente o riuniti in consorzio, che si obblighino ad anticipare l'intera spesa.

Il rimborso sarà effettuato nei termini stabiliti in contratto, e sulla somma dovrà essere pagato l'interesse annuo del 4 per cento a decorrere da due mesi dopo la data del decreto che approvi il contratto.

Sulle somme che fossero dovute per riserve dell'impresa, tale interesse comincerà a decorrere due mesi dopo la data del decreto emesso in esecuzione dell'atto in cui, in sede amministrativa od arbitrale siano state risolte le riserve stesse.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire i necessari raccordi fra le strade del piano regolatore per l'Agro romano, di cui all'articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e le prossime stazioni ferroviarie o tramviarie.

VALENZANI. Vi è un errore di stampa. Alla fine del quarto comma, dove dice « che approvi il contratto » deve invece dire « che approvi il collaudo ».

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Precisamente.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 10 con questa correzione materiale di forma.

(È approvato).

Art. 11.

Presso la Cassa dei depositi e prestiti è istituita una Sezione speciale intitolata *Cassa di colonizzazione per l'Agro romano*, avente gestione autonoma.

In tale Cassa verranno versati:

a) 1/10 degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti, rimanendo in tal senso modificata la ripartizione stabilita dall'articolo 5 della legge 11 giugno 1896, n. 461;

b) le somme che si sono rese disponibili sui fondi impegnati anteriormente alla data della presente legge, o che tali diverranno successivamente sui capitoli del bilancio passivo del Ministero d'agricoltura, riguardanti i mutui di favore, il bonificamento dell'Agro romano, le spese per l'impianto dei tenimenti e poderi-modello per il bonificamento e la colonizzazione;

c) i proventi e contributi eventuali.

Al primo comma di questo articolo l'onorevole Camillo Mancini propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Presso l'Istituto di credito agrario per il Lazio sarà istituita, con funzione autonoma, una Cassa di colonizzazione per l'Agro romano ».

L'onorevole Camillo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI CAMILLO. Dal momento che c'è già un Istituto speciale, l'Istituto di credito agrario, per il Lazio, io domando perchè noi dobbiamo creare un nuovo organismo presso la Cassa depositi e prestiti per esercitare questa funzione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta quest'emendamento?

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io rispondo all'onorevole Mancini che, appunto perchè vi è un istituto di credito agrario per il Lazio, lo lasci alla sua funzione precisa di esercitare il credito agrario nel Lazio.

Questa contempla la nell'articolo 12 è funzione di Stato e va invece esercitata dalla Cassa depositi e prestiti; e questa è la forza di questa disposizione.

Quindi prego l'onorevole Camillo Mancini di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Camillo Mancini, mantiene o ritira il suo emendamento?